

**ACCORDO REGIONALE LOMBARDIA**  
**PREMIO VARIABILE PER OBIETTIVI DEL SETTORE PANIFICAZIONE**

In data odierna, presso la sede di Grassobbio (BG) della Unione Regionale dei Panificatori della Lombardia, si sono incontrati:

- la UNIONE REGIONALE DEI PANIFICATORI DELLA LOMBARDIA, rappresentante le associazioni provinciali del settore,
- la Federazione ASSIPAN aderente a Confindustria Imprese per l'Italia rappresentata per la Lombardia dalla ASSOCIAZIONE PANIFICATORI di LECCO,

E

- la FAI-CISL Lombardia,
- la FLAI-CGIL Lombardia,
- la UILA-UIL Lombardia,

**PREMESSO**

a) Che in data 18 gennaio 2011 è stato sottoscritto il CONTRATTO UNICO INTEGRATIVO REGIONALE LOMBARDIA del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari" del 1 dicembre 2009 ; lo stesso è stato depositato ai sensi del DM 7 maggio 2008 presso la Direzione Regionale del Lavoro in data 11 febbraio 2011;

b) Che il citato C.I.R.L. ha istituito un "Premio Regionale per Obiettivi Variabile", demandando alle Parti la successiva definizione degli indicatori a valere per il triennio;

**LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE**

1) Di dare piena attuazione al C.I.R.L., confermando le norme di gestione rispetto al "**Premio Regionale per Obiettivi Variabile**" (sinteticamente **PROV**) già convenute per la prima annualità, in particolare definendo i parametri e gli indicatori a valere per la seconda annualità. Tale elemento retributivo sarà correlato all'andamento economico congiunturale dell'intero settore a livello regionale e su base annuale riconoscerà una partecipazione dei lavoratori ai risultati conseguiti complessivamente dalle imprese su produttività, redditività, qualità ed altri elementi di competitività, ivi compresi margini di produttività eccedenti quella utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL;

2) Il PROV avrà una corresponsione incerta nell'ammontare e sarà correlata al raggiungimento dei diversi parametri che le Parti individuano per il 2012, secondo anno di vigenza del C.I.R.L. nel seguente paniere:



- Variazione percentuale del numero di aziende del settore in Regione Lombardia, considerando le rilevazioni delle imprese inquadrare nei codici ateco prevalente 10.71 (Produzione di prodotti di pane e prodotti di pasticceria freschi) incidenti per il 100% ed inoltre con incidenza al 60% delle imprese inquadrare nei codici ateco prevalente 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolci, etc). L'indicatore monitorerà la variazione % tra i dati rilevati a giugno 2011 e giugno 2012, oppure nel periodo più prossimo ai mesi indicati, avendo riguardo a stimare la variazione nell'arco di 12 mesi.
  - Variazione percentuale dell'occupazione del settore, rilevata tra le aziende del campione scelto tra le imprese aderenti alla bilateralità regionale. Verranno considerati tutti i lavoratori dipendenti (ivi compresi i lavoratori a tempo determinato, apprendisti e somministrati) in forza alle medesime imprese come sopra individuate. L'indicatore monitorerà la variazione % tra i dati rilevati a giugno 2011 e giugno 2012, oppure nel periodo più prossimo ai mesi indicati, avendo riguardo a stimare la variazione nell'arco di 12 mesi. Nel caso non fosse reperibile il dato Full Time Equivalent (FTE), i lavoratori a tempo indeterminato incideranno al 100% e quelli con rapporto a tempo determinato incideranno al 50%.
  - Valore totale delle vendite al dettaglio dei prodotti alimentari, rilevato su base regionale; ove non fosse reperibile verrà preso in considerazione il valore nazionale. L'indicatore monitorerà la variazione % tra i dati rilevati a giugno 2011 e giugno 2012, oppure nel periodo più prossimo ai mesi indicati, avendo riguardo a stimare la variazione nell'arco di 12 mesi.
  - Indice dei prezzi al consumo dei prodotti alimentari, rilevato su base regionale; ove non fosse reperibile verrà preso in considerazione il valore nazionale. L'indicatore monitorerà la variazione % tra i dati rilevati a giugno 2011 e giugno 2012, oppure nel periodo più prossimo ai mesi indicati, avendo riguardo a stimare la variazione nell'arco di 12 mesi.
  - Parametro di redditività aziendale: "Rapporto utile d'esercizio fiscale/ ricavi", misurato confrontando i dati economici relativi agli anni d'imposta 2010 e 2011. Verrà monitorato sulle aziende campione individuato ed effettuando rispetto allo stesso una scrematura al fine di realizzare una media mediata che escluda il 20% delle aziende che hanno realizzato rispettivamente le maggiori e minori performance nell'arco dei 12 mesi. Il valore che verrà preso a riferimento per il confronto in percentuale sarà costituito dalla somma degli importi di tutte le aziende del campione.
- 3) Il campione d'impresie regionale, per l'annualità 2012 verrà individuato tra le imprese aderenti alle associazioni firmatarie con il maggior numero d'impresie iscritte ad EBIPAL. Verranno scelte le prime 10 imprese di ognuna delle province di Milano, Bergamo, Varese, in ordine alfabetico partendo dalla lettera L e selezionate tra quelle aventi al mese di luglio 2012 da 2 a 50 dipendenti in forza.
- 4) Per ognuno dei cinque parametri nella prima tabella sottostante vengono indicati dei punteggi ottenibili rispetto alla rilevazione della variazione su base annua degli indicatori. La seconda tabella indica invece la percentuale di premio ottenibile rispetto al punteggio raggiunto sommando i risultati ottenuti in tutti gli indicatori del paniere.

<b>RISULTATO PARAMETRI - Punteggio ottenuto</b>		
<b>dal</b>	<b>al</b>	<b>Punti</b>
<b>60,01%</b>	<b>70,00%</b>	<b>1</b>
<b>70,01%</b>	<b>80,00%</b>	<b>2</b>
<b>80,01%</b>	<b>90,00%</b>	<b>3</b>
<b>90,01%</b>	<b>100,00%</b>	<b>4</b>
<b>100,01%</b>	<b>oltre</b>	<b>5</b>

<b>PUNTEGGIO COMPLESSIVO OTTENUTO</b>		
<b>da</b>	<b>a</b>	<b>Quota del PROV</b>
<b>16</b>	<b>25</b>	<b>100,00%</b>
<b>10</b>	<b>15</b>	<b>90,00%</b>
<b>5</b>	<b>9</b>	<b>80,00%</b>


- 5) All'Osservatorio Regionale settoriale le Parti affidano il compito di monitoraggio dei vari parametri scelti annualmente e le verifiche opportune per i parametri riferiti al campione d'impresе associate all'Ente Bilaterale Regionale; l'Osservatorio potrà avvalersi anche delle diverse istituzioni in grado di fornire i diversi dati (CCIAA, ISTAT, INPS, INAIL, Direzioni regionali del lavoro, etc). All'Osservatorio regionale le Parti richiederanno un resoconto a consuntivo circa il raggiungimento quantitativo e qualitativo del Premio Regionale per Obiettivi Variabile, che l'Osservatorio dovrà presentare entro tre mesi dalla scadenza dell'annualità di riferimento, impegnandosi inoltre a fornire in corso d'anno periodiche informative sugli andamenti dei vari indicatori scelti.
- 6) Le Parti metteranno in carico all'Ente Bilaterale la corretta ed adeguata informativa a tutte le aziende iscritte all'Ente stesso al fine di consentire la corretta erogazione del saldo del PROV a consuntivo di ogni annualità.
- 7) Confermando quando convenuto con il CIRL, il PROV verrà riconosciuto in misura riparametrata per livelli d'inquadramento.

- 8) Come indicato nelle tabelle allegate A) e B) il premio viene corrisposto con le seguenti modalità:
- Primo acconto, pari al 25% dell'importo massimo spettante per livello, con la retribuzione della mensilità di marzo 2012;
  - Secondo acconto, pari ad ulteriore 50% dell'importo massimo spettante, con la retribuzione della mensilità di settembre 2012;
  - Saldo e conguaglio con la retribuzione del mese di dicembre 2012.
- 9) Il PROV verrà liquidato a tutti i lavoratori sia con contratto a tempo indeterminato che ai lavoratori a tempo determinato, purchè abbiano superato il periodo di prova.

Per i lavoratori part-time l'importo del PROV sarà riproporzionato sulla base dell'orario di lavoro; il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL.

Gli importi del PROV saranno rapportati pro-rata in ragione dei dodicesimi di presenza nell'anno solare di riferimento (da gennaio a dicembre), escludendo integralmente i periodi di aspettativa non retribuita, di maternità e paternità facoltativa, dei periodi di sospensione dell'attività lavorativa con l'intervento degli ammortizzatori ordinari, straordinari ed in deroga per i periodi superiori a 15 giorni; mentre verranno riconosciuti al 80% i periodi di maternità e paternità obbligatoria ed anticipata pari o superiori a 15 giorni.

- 10) Per i lavoratori che lasceranno l'azienda prima del mese di erogazione del conguaglio finale riceveranno un saldo fino al raggiungimento del 80% dell'importo massimo previsto per il primo anno, mentre per gli anni successivi verrà riconosciuta la stessa percentuale realizzata nell'anno precedente, fermo restando la maturazione per dodicesimi di presenza registrata nell'anno solare (da gennaio a dicembre) di riferimento.
- 11) Per gli apprendisti il premio massimo di riferimento per ogni anno è determinato nel 80% del valore della categoria d'inquadramento finale per i primi tre anni, e per i successivi il 95%. Per la determinazione della corretta percentuale farà da riferimento il mese di dicembre dell'anno di erogazione.
- 12) Le Parti hanno inteso definire l'importo del premio variabile in senso omnicomprendivo, ciò in quanto in sede di quantificazione si è tenuto conto di qualsiasi incidenza; pertanto detto premio non avrà riflesso alcuno sugli altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere. Inoltre, si conviene, ai sensi dell'art.1 della L. 297/82, che l'importo del premio variabile è escluso dal computo del TFR.
- 13) Le Parti, inoltre, hanno inteso definire tale nuovo elemento economico regionale con caratteristiche di cui all'art.1 c 67. legge 247/07 e successive modifiche ed integrazioni, atto pertanto a godere del particolare trattamento agevolato contributivo, previdenziale e fiscale previsto dalla legislazione in materia.
- 14) Le Parti riconfermano di affidare all'Osservatorio Regionale il compito di elaborare una ricerca da replicare annualmente sulla percezione qualitativa e sul grado di soddisfazione dei consumatori-clienti dei panifici, che possa costituire per gli anni futuri un parametro di qualità e competitività del settore, da aggiungere all'attuale paniere regionale. L'individuazione dello strumento potrà avvenire con la collaborazione attiva




delle associazioni dei consumatori.

Letto, confermato e sottoscritto

Grassobbio (BG), 29 MARZO 2012


UNIONE REGIONALE PANIFICATORI



FAI - CISL




FLAI - CGIL



ASSIPAN - CONFCOMMERCIO



UILA - UIL



**AZIENDE E PANIFICI AD INDIRIZZO PRODUTTIVO ARTIGIANALE**

**Importi ed erogazioni Premio Produzione Variabile Regionale**

**Seconda annualità 2012**

	Parametri livello B4=100	PREMIO ANNUO	Primo acconto	Secondo acconto	Saldo e conguaglio massimo
		Totale 2012	Marzo 2012	Settembre 2012	Dicembre 2012
<b>GRUPPO A</b>	Parametri				
<b>A1 Super</b>	193	965	241,25	482,5	241,25
<b>A1</b>	170	850	212,5	425	212,5
<b>A2</b>	149	745	186,25	372,5	186,25
<b>A3</b>	128	640	160	320	160
<b>A4</b>	113	565	141,25	282,5	141,25
Apprendisti primi 3 anni 80% categoria d'inquadramento finale			80% categoria d'inquadramento finale		
Apprendisti periodi oltre 3 anni 95% categoria d'inquadramento finale			95% categoria d'inquadramento finale		
<b>GRUPPO B</b>	Parametri	Premio annuo	Marzo 2012	Settembre 2012	Dicembre 2012
<b>B1</b>	188	940	235	470	235
<b>B2</b>	126	630	157,5	315	157,5
<b>B3 Super</b>	118	590	147,5	295	147,5
<b>B3</b>	112	560	140	280	140
<b>B4</b>	100	500	125	250	125
Apprendisti primi 3 anni 80% categoria d'inquadramento finale			80% categoria d'inquadramento finale		
Apprendisti periodi oltre 3 anni 95% categoria d'inquadramento finale			95% categoria d'inquadramento finale		

**AZIENDE E PANIFICI AD INDIRIZZO PRODUTTIVO INDUSTRIALE**

**Importi ed erogazioni Premio Produzione Variabile Regionale**

**Seconda annualità 2012**

	Parametri livello 6°=100	PREMIO ANNUO	Primo acconto	Secondo acconto	Saldo e conguaglio massimo
		Totale 2012	Marzo 2012	Settembre 2012	Dicembre 2012
<b>LIVELLI</b>					
1°	200	1400	350	700	350
2°	184	1288	322	644	322
3°A	169	1183	295,75	591,5	295,75
3°B	157	1099	274,75	549,5	274,75
4°	133	931	232,75	465,5	232,75
5°	119	833	208,25	416,5	208,25
6°	100	700	175	350	175
Apprendisti primi 3 anni 80% categoria d'inquadramento finale		80% categoria d'inquadramento finale			
Apprendisti periodi oltre 3 anni 95% categoria d'inquadramento finale		95% categoria d'inquadramento finale			

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left, a signature in the center, a signature on the right, and a large 'K' on the far right.

## ACCORDO SETTORE PANIFICAZIONE REGIONALE LOMBARDIA SU DETAZZAZIONE FISCALE ANNO 2012

Addì, 23 dicembre 2011, presso la sede di Grassobbio (BG) della Unione Regionale dei Panificatori della Lombardia, si sono incontrati:

- l'UNIONE REGIONALE DEI PANIFICATORI DELLA LOMBARDIA, rappresentata dal presidente Roberto Capello e dal segretario Roberto Alvaro ; l'Unione Regionale rappresenta le seguenti associazioni provinciali del settore:  
ASS. PANIFICATORI DI BERGAMO, SINDACATO PANIFICATORI DI BRESCIA, ASS. PANIFICATORI DI COMO, GRUPPO PANIFICATORI CREMONA, ASS. PANIFICATORI DI LECCO, ASS. PANIFICATORI DI LODI, SINDACATO PANIFICATORI ARTIGIANI DI MANTOVA, ASS. PANIFICATORI DI MILANO MONZA e BRIANZA e provincia, ASS. PANIFICATORI DI PAVIA, ASS. PANIFICATORI DI SONDRIO, ASS. PANIFICATORI DI VARESE ;
- la Federazione ASSIPAN aderente a Confcommercio Imprese per l'Italia rappresentata per la Lombardia dalla ASSOCIAZIONE PANIFICATORI di LECCO nella persona del presidente Massimiliano Valsecchi;

### E

- la FAI-CISL Lombardia rappresentata da, Attilio Cornelli;
- la FLAI-CGIL Lombardia rappresentata da Marco Bermani,
- la UILA-UIL Lombardia rappresentata da Maurizio Vezzani,

### PREMESSO

- che con la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sono intervenuti su quanto disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010, che ha dato attuazione dell'art. 53, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in tema di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" per il periodo di imposta 2011;
- l'art. 26 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 ha esteso al periodo 01 – 31 dicembre 2012 il regime di cui sopra, applicabile anche alle intese previste dal decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011;
- che in data 18 gennaio 2011 è stato sottoscritto il CONTRATTO UNICO INTEGRATIVO REGIONALE LOMBARDIA DEL "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari" del 1 dicembre 2009; lo stesso è stato depositato ai sensi del DM 7 maggio 2008 presso la Direzione Regionale del Lavoro in data 11 febbraio 2011;






- che il citato C.I.R.L. ha istituito un "Premio Regionale per Obiettivi Variabile", demandando alle Parti la successiva definizione degli indicatori a valere per il triennio;

### LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE


- 1) Per l'anno 2012, con decorrenza 1° gennaio 2012 e sino al 31 dicembre 2012, con il presente accordo sono recepite le disposizioni dei vigenti e citati CCNL e CIRL del settore Panificazione in tutti i territori/province della Lombardia, ai sensi della citata circ. 3/E delle Entrate/Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, considerato quanto avvenuto nel triennio 2009 - 2011, per gli istituti che sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
- 2) Con l'obiettivo di definire quali istituti diano luogo ad incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, le parti convengono che rispondono ai suddetti requisiti, in via esemplificativa e non esaustiva, i seguenti istituti economici così come disciplinati dalla contrattazione collettiva citata:
  - "Premio Regionale per Obiettivi Variabile", (sinteticamente PROV), come esattamente disciplinato dal CIRL
  - lavoro straordinario
  - importi forfetari relativi a lavoro straordinario o supplementare
  - lavoro supplementare
  - compensi per clausole elastiche e flessibili
  - lavoro a turni e corrispondenti maggiorazioni
  - lavoro notturno e corrispondenti maggiorazioni
  - lavoro domenicale, festivo e corrispondenti maggiorazionie comunque ogni altra voce retributiva finalizzata ad incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l'innovazione e l'efficienza organizzativa.
- 3) Pertanto i trattamenti economici dei suddetti istituti erogati nel 2012, daranno luogo ai benefici di cui all'art.1 comma 47 della legge 220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10% nei limiti e nelle condizioni previste dalla normativa applicabile, delle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate.
- 4) Il presente accordo è applicabile esclusivamente alle imprese del settore applicanti integralmente il citato CCNL e l'Integrativo Regionale di 2° livello, ivi compresa l'adesione all'EBIPAL - Ente Bilaterale Regionale Lombardia della Panificazione ed attività affini. Le agevolazioni fiscali valgono anche per tutti i dipendenti in forza presso le sedi od unità operative situate al di fuori della Regione Lombardia.
- 5) Le imprese informeranno la rispettiva rappresentanza sindacale (RSU ed RSA) e daranno comunicazione ai loro dipendenti dell'attuazione della presente intesa.



- 6) La presente intesa potrà essere estesa alle imprese non appartenenti al sistema di rappresentanza delle associazioni imprenditoriali firmatarie a condizione che aderiscano all'intesa con l'assistenza delle Parti firmatarie.
- 7) La presente intesa ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali applicanti i citati CCNL e CIRL settoriale ed esclusivamente in presenza di rappresentanze sindacali (RSA e RSU) delle OO.SS. sottoscriventi.
- 8) Le parti s'impegnano a rivedere la presente intesa qualora intervenissero variazioni normative rispetto alla materia dell'imposta sostitutiva del 10%.
- 9) Letto, confermato e sottoscritto

Grassobbio (BG), 23 dicembre 2011


UNIONE REGIONALE PANIFICATORI




ASSIPAN - CONFCOMMERCIO



FAI - CISL



FLAI - CGIL



UILA - UIL



## VERBALE D'ACCORDO Risultato PROV 2012

Addì, 10 dicembre 2012, presso la sede di Grassobbio (BG) della Unione Regionale dei Panificatori della Lombardia, si sono incontrati:

- la UNIONE REGIONALE DEI PANIFICATORI DELLA LOMBARDIA, rappresentante le associazioni provinciali del settore,
- la Federazione ASSIPAN aderente a Confcommercio Imprese per l'Italia rappresentata per la Lombardia dalla ASSOCIAZIONE PANIFICATORI di LECCO,

**E**

- la FAI-CISL Lombardia,
- la FLAI-CGIL Lombardia,
- la UILA-UIL Lombardia,

### PREMESSO

a) Che le Parti, con accordo datato 29 marzo 2012, hanno dato attuazione al C.I.R.L. Regionale Lombardia, completando le norme di gestione rispetto al "Premio Regionale per Obiettivi Variabile", (sinteticamente PROV), in particolare definendo i parametri e gli indicatori a valere per l'annualità 2012.

b) Che in tale accordo, le Parti, affidavano al costituendo Osservatorio Regionale settoriale presso l'Ente Bilaterale regionale il compito di monitoraggio dei vari parametri scelti annualmente.

c) Che, in considerazione del ritardato avvio del citato Osservatorio, le Parti, hanno assunto direttamente il compito di verificare tutti i parametri presi in considerazione per il PROV, avvalendosi delle elaborazioni di diverse istituzioni, oltre ad attuare apposite verifiche per i parametri riferiti ad un campione d'impresе che risultano aderenti ad EBIPAL.


**LE PARTI CONVENGONO**

1) I risultati conseguiti complessivamente dalle imprese del settore nella regione Lombardia sui diversi parametri individuati per l'annualità 2012, sono sintetizzati nella seguente tabella:

N°	Descrizione parametro	Risultato parametro	Punteggio ottenuto
1	Variazione percentuale del numero di aziende del settore, considerando le rilevazioni delle imprese inquadrare nei codici ateco prevalente 10.71 (Produzione di prodotti di pane e prodotti di pasticceria freschi) incidenti per il 100% ed inoltre con incidenza al 60% delle imprese inquadrare nei codici ateco prevalente 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolci, etc) – Dati CCIAA	Dal 90,01% al 100,00%	4
2	Variazione percentuale dell'occupazione del settore, rilevata tra le aziende del campione, considerando tutti i lavoratori dipendenti FTE (ivi compresi i lavoratori a tempo determinato, apprendisti e somministrati) in forza alle medesime imprese come sopra individuate.	Dal 90,01% al 100,00%	4
3	Valore totale delle vendite al dettaglio dei prodotti alimentari (dati ISTAT).	Oltre 100,01%	5
4	Indice dei prezzi al consumo dei prodotti alimentari (dati ISTAT)	Oltre 100,01%	5
5	Redditività aziendale: "Rapporto utile d'esercizio fiscale/ricavi", misurato confrontando i dati economici relativi agli anni d'imposta 2010 e 2011. Dati statistici monitorati sulle aziende campione	Oltre 100,01%	5
<b>PUNTEGGIO COMPLESSIVO OTTENUTO</b>			<b>23</b>

2) Con il punteggio di 23, complessivamente realizzato con i cinque parametri il Premio Regionale per Obiettivi Variabile (PROV) dovrà essere riconosciuto l'importo pari al 100% del Premio a disposizione per l'anno 2012 a tutti i lavoratori dipendenti della Regione Lombardia rientranti nella sfera di applicazione del CCNL e del CIRL del settore Panificazione ed attività affini.

3) A fronte di quanto sopra, ogni azienda dovrà riconoscere il saldo del PROV, nel rispetto degli importi e condizioni definite con l'accordo del 29 marzo scorso, con le spettanze del mese di dicembre 2012.



4) Le Parti affidano ad EBIPAL il compito d'informare, tramite il portale web, tutte le aziende associate alla bilateralità regionale, rammentando inoltre a tutti i datori di lavoro:

a) che le Parti sociali hanno inteso il PROV quale elemento economico regionale con caratteristiche di cui all'art.1 c 67. legge 247/07 e successive modifiche ed integrazioni, atto pertanto a godere del particolare trattamento agevolato contributivo, previdenziale e fiscale previsto dalla legislazione in materia.

b) nel rispetto dell'accordo fra le Parti, del 23 dicembre 2011 "sulla detassazione fiscale 2012", con riferimento all'art.1 comma 47 della legge 220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10%, alle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, il particolare trattamento economico-fiscale è applicabile esclusivamente dalle imprese del settore applicanti integralmente il citato CCNL del settore e l'Integrativo Regionale di 2° livello, ivi compresa l'adesione all'Ente bilaterale regionale EBIPAL.

5) Ai sensi e per gli effetti della L.402/96, L137/97 e del DM 7 maggio 2008 e successive integrazioni, il deposito del presente accordo presso la Direzione Regionale del Lavoro sarà effettuato a cura della Unione Regionale Panificatori.


Letto, confermato e sottoscritto

Grassobbio (BG), 10 dicembre 2012

UNIONE REGIONALE PANIFICATORI



ASSIPAN - CONFCOMMERCIO



FAI - CISL



FLAI - CGIL



UILA - UIL

